

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Sommario

Capo I°	Disposizioni generali	pag. 5
Capo II°	Norme generali per gli ambiti rurali	pag. 6
Capo III°	Ambiti rurali edificati	pag. 9
Capo IV°	Tutela delle strade e regime delle acque	pag. 12
Capo V°	Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi.	pag. 14
Capo VI°	Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	pag. 16
Capo VII°	Gestione degli effluenti di allevamento	pag. 18
Capo VIII°	Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli	pag. 19
Capo IX°	Sanzioni	pag. 20
Capo X°	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 23
	Elenco allegati	pag. 24

Indice

Capo I° Disposizioni generali **pag. 5**

- Art.1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art.2 Il Servizio di Polizia Rurale
- Art.3 Espletamento del Servizio di Polizia rurale
- Art.4 Ordinanze del Sindaco

Capo II° Norme generali per gli ambiti rurali **pag. 6**

- Art.5 Pulizia dei terreni agricoli
- Art.6 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.7 Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art.8 Allevamento di selvaggina
- Art.9 Pascolo degli animali
- Art.10 Pascolo in ore notturne
- Art.11 Obbligo di comunicazione dei pastori
- Art.12 Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art.13 Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art.14 Accensione di fuochi nei fondi
- Art.15 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo e cautele in ambito ferroviario
- Art.16 Cani a guardia di proprietà rurali
- Art.17 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art.18 Trasporto di animali
- Art.19 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali. Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Art.20 Smaltimento di animali morti

Capo III° Ambiti rurali edificati **pag. 9**

- Art.21 Case rurali
- Art.22 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art.23 Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art.24 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art.25 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art.26 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare
- Art.27 Divieto di attivazione di allevamenti
- Art.28 Nuovi recinti per gli animali
- Art.29 Depositi di foraggi ed insilati

Capo IV° Tutela delle strade e regime delle acque **pag. 12**

- Art.30 Distanze per fossi canali ed alberi
- Art.31 Gestione di fossi e canali privati
- Art.32 Irrigazione
- Art.33 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale
- Art.34 Deflusso delle acque
- Art.35 Scarico nei fossi
- Art.36 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole
- Art.37 Siepi ed alberi prospicienti le strade
- Art.38 Strade private e vicinali

Capo V° Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi pag. 14

- Art.39 Definizione di bosco
- Art.40 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco
- Art.41 Definizione di boschetto
- Art.42 Definizione di siepe
- Art.43 Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art.44 Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

Capo VI° Interventi fitoiatrici e malattie delle piante pag. 16

- Art.45 Competenze ed obblighi nella difesa fitoiatrice
- Art.46 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati
- Art.47 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento
- Art.48 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati
- Art.49 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola
- Art.50 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
- Art.51 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici
- Art.52 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.53 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- Art.54 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.55 Distribuzione di esche avvelenate
- Art.56 Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
- Art.57 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.58 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.59 Impiego di diserbanti

Capo VII° Gestione degli effluenti di allevamento pag. 18

- Art.60 Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
- Art.61 Ulteriori limitazioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Capo VIII° Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli pag. 19

- Art.62 Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art.63 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art.64 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo IX° Sanzioni pag. 20

- Art.65 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art.66 Sanzioni
- Art.67 Contestazione e notificazione
- Art.68 Pagamento in misura ridotta
- Art.69 Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art.70 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art.71 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle concessione e/o dell'autorizzazione
- Art.72 Inottemperanza all'ordinanza

Capo X° Entrata in vigore del regolamento pag. 23

- Art.73 Entrata in vigore

- *Allegato 1*: fac- simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico
(riferimento all'art. 9 comma 3)
- *Allegato 2*: fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato
(riferimento all'art. 9 comma 4)
- *Allegato 3*: fac-simile di stampato per la denuncia al Comune riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo (riferimento all'art. 11)
- *Allegato 4*: fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione del Comune all'estirpazione di siepi/boschetti
(riferimento all'art. 43 comma 5)
- *Allegato 5*: scala di Beaufort
(riferimento art. 47, comma 1)
- *Allegato 6*: irrogazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti – distanze
(riferimento art. 49 e art. 50)

Capo I°

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.
3. Ogni attività od opera compresa nel presente regolamento dovrà comunque rispettare le norme di piano regolatore e di ogni altro strumento/piano urbanistico con particolare riferimento al rispetto di vincoli ambientali, paesaggistici, architettonici, artistici, storici ed idrogeologici.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti di Polizia Locale.

Art.2

Il Servizio di Polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio Comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art.3

Espletamento del Servizio di Polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel proseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente Regolamento, è coadiuvato dal personale degli uffici Tecnici del Comune.
2. Il Servizio di Polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.4

Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 gli sono demandati in materia edilizia, Polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle Comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a. devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b. devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di Polizia rurale violate;
 - c. devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste.

Capo II°

Norme generali per gli ambiti rurali

Art.5

Pulizia dei terreni agricoli

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. e comunque evitare di lasciare in evidente stato di abbandono per evitare il proliferare di insetti, ratti, bisce, ecc..
3. In caso di inadempienza, l'autorità competente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, l'Amministrazione comunale può provvedere alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
4. Nell'eventualità si tratti di terreni inseriti nelle domande di contributo PAC, per i quali i proprietari/conduttori abbiano scelto l'opzione della "non coltivazione", si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le Normative Europee previste per codesti casi.

Art.6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art.7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato secondo quanto disposto dall'art.15 della L. 157/1992, in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto e fatte salve le eccezioni previste dalle norme vigenti regolanti l'attività venatoria, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni in tutto o per la maggior parte coperti da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di fiume.
3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
4. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare idonea richiesta all'amministrazione regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art.15 della L.157/92.
5. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore, con adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Art.8
Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, amatoriale, ornamentale ovvero destinati al ripopolamento della selvaggina, è autorizzato dalla Provincia o da chi ne assume la competenza. Gli allevamenti di cui al presente comma sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia veterinaria, qualora previste per la specifica attività.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti anche al controllo delle competenti autorità veterinarie in quanto attività zootecnica.

Art.9
Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; gli stessi devono inoltre osservare le Leggi forestali ed i relativi Regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici o di uso pubblico, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario o gestore dei medesimi; la richiesta (allegato 1 del presente Regolamento) dovrà pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della partenza.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi (allegato 2 del presente Regolamento).

Art.10
Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art.11
Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 (due) giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo (allegato 3 del presente Regolamento); è fatto altresì obbligo di comunicare al Comune, entro 24 (ventiquattro) ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni.

Art.12
Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art.184 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i., di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi, onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nel transitare sulle strade pubbliche, i conduttori degli animali devono accertarsi che gli stessi occupino una corsia di marcia; l'occupazione deve svolgersi nel più breve tempo possibile. E' vietato il transito degli animali sulle piazze; nelle strade pubbliche è vietata la sosta del bestiame.

Art.13
Spigolature, rastrellature. Raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da altro stabile riparo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art.14

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dal successivo articolo 15 del presente Regolamento, in tutto il territorio Comunale è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di rifiuti di qualsiasi natura anche provenienti da attività agricola (es. teli, legacci, sacchi, imballaggi ecc.) è punita come smaltimento illecito dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata:
 - a) al riutilizzo, come sostanze concimanti o ammendanti mediante l'abbruciamento, di materiali vegetali secondo i disposti della normativa nazionale e regionale vigente;
 - b) l'abbruciamento di materiale vegetale a fini fitosanitari prodotto nel fondo, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente, di seguito denominato OMP, è consentito adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone o cose.
 - c) alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
 - d) all'esecuzione dei tradizionali falò Epifanici preventivamente autorizzati.
4. L'attività di bruciatura può essere oggetto di divieto nei periodi in cui è applicato il Piano di Azione Comunale per la tutela dei fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.

Art. 15

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo e cautele in ambito ferroviario

1. Qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il/i cumulo/i dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 (cento) dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso sia trasportato verso tali luoghi.
2. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
3. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6 – 11 Km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.
4. I possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascoli o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", hanno l'obbligo di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile se tali terreni sono coltivati a cereali, circoscrivendo il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e largo non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando anche all'art. 48 del D.P.R. 753/1980.

Art.16

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I proprietari dei cani posti a guardia delle proprietà rurali devono impedire che gli stessi costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
2. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade, deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
3. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art.17

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 (venti) giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art.18
Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati ed ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 532 - attuazione della Direttiva 91/628/CE).
2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art.19
Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali. Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..
4. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art.20
Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente per territorio.

CAPO III°

Ambiti rurali edificati

Art.21
Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima aderenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere denunciati all'autorità competente (il Comune) entro 30 giorni dalla realizzazione e protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia atti a verificarne la potabilità.

Art.22

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme statali, regionali e dai regolamenti del C.A.T.O. e del Comune.
2. I fanghi prodotti dalle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art.23

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini annessi alle case rurali, devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art.24

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e la conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche Comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico: anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art.25

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 5 (cinque) metri lineari dall'abitazione di terzi più vicina.

Art.26

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 533 e n° 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 146; D. Lgs. 1 settembre 1998, n° 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19 luglio 1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 (venti) dalle abitazioni e di m. 20 (venti) dai confini della altrui proprietà privata.
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla Legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 19 novembre 1991 n° 52 e s.m.i..
4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza minima dei ricoveri: 3 (tre) metri;
 - b) volume specifico minimo di 20 (venti) mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino = 1 Bufalino = 1 Equino = 3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri = 7 ovini o 7 caprini = 50 tacchini o 50 anatidi = 100 polli o altre 100 specie avicole = 100 conigli).
7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune, che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.S. – Servizio Igiene e Sanità, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse della specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art.27

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone territoriali omogenee indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale – artigianale), nel vigente strumento urbanistico Comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i cinque capi adulti per abitazione.

Art.28

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 (venti) metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 (venti) dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.29

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 (venti) metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 (cinquanta) metri dalle abitazioni di terzi. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere costantemente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

CAPO IV°

Tutela delle strade e regime delle acque

Art.30

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 (tre) metri.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche Leggi in materia o i Regolamenti degli Enti stessi.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.
5. Ai sensi dell'art. 26 comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del Codice Civile.
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art.31

Gestione dei fossi e canali privati

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. I fossi di proprietà privata o parti di essi prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, nonché quelli interpoderali devono:
 - a) essere sfalciati dalla vegetazione spontanea, almeno 3 volte l'anno nel periodo di vegetazione e comunque l'ultimo taglio va eseguito entro il 15 ottobre;
 - b) essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie vanno eseguite, in base al caso specifico, in conformità alla normativa statale, regionale vigente, in materia: ambientale, paesaggistica, edilizia e idraulica;
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è comunque fatto obbligo di:
 - a) ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

- b) non variare i recapiti delle acque di scolo ante operan, fatte salve diverse disposizioni dell'uff. tecnico comunale espresse nel parere relativo all'istruttoria della relazione descrittiva presentata al Comune;

Art.32
Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata a norma di legge e se necessario previa autorizzazione per l'attingimento regionale in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art.33
Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione dei bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi degli articoli 72 comma 1, lettera b) e 78 comma 1, lettera b) della L.R. 19 novembre 1991, n° 52 e s.m.i..
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3 (tre).
3. I bacini di raccolta pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
 - c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;
 - d) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art.34
Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art.35
Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art.36
Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 3 (tre) dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 3 (tre), qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada e di larghezza minima di metri 2 (due), nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art.37

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art.38

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade Comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo V°

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art.39

Definizione di bosco

1. La definizione di bosco è determinata dall'art. 6 della L. R. 9/2007: "1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e' effettuata dalla base esterna dei fusti.
Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati."

Art.40

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art.41

Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 (cento) mq.

Art.42

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art.43

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art.29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è vietata in tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Comune previa presentazione da parte del proprietario del fondo di dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento sotto gli aspetti di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica. Ai fini del rilascio del succitato atto autorizzativo, il servizio competente del Comune, in questo caso area edilizia privata, urbanistica, ambiente attività produttive che si esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione sovra citata, potrà avvalersi dei pareri tecnici del Corpo Forestale e della Commissione locale per il paesaggio.

Art.44

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazione agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti di compensazione per una superficie pari a quella spiantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b) descrizione degli interventi previsti;
 - c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
 - d) superficie di espianazione e di nuovo impianto;
 - e) estremi catastali delle aree interessate;
 - f) durata dei lavori.

Il Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

3. Nei casi in cui si rende necessario spiantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo VI°

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art.45

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica dell'Ersa (di seguito SFR) la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi del decreto legislativo 214/2005 nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo dell'esecuzione di eventuali interventi di difesa o dell'adozione delle misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria, è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati secondo le prescrizioni impartite dal SFR.

Art.46

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal SFR, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art.47

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza nella scala Beaufort (Allegato 5).

Art.48

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola diverse dall'ambito urbano, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella dell'allegato 6 del presente Regolamento.
2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a metri 1,80 per le siepi o metri 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella dell'allegato 6, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50%.
3. Le distanze riportate nella tabella dell'allegato 6 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Art.50

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 57 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, abitazioni o loro pertinenze;
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella dell'allegato 6 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art.51

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di scoline, fossi, canali e fiumi tramite prodotti diserbanti, dissecanti e/o aventi la medesima azione, salvo la necessità di eradicazioni di particolari tipologie di infestanti solo sulla zona infestata, previa comunicazione preventiva scritta al Comando di Polizia municipale.

Art.52

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di intervallo di sicurezza riportati in etichetta.

Art.53

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico localizzato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline, pozzi e caditoie.

Art.54

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia.

Art.55

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate quali rodenticidi, lumachicidi ecc. in fondi o fabbricati accessibili a terzi, devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art.56

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, salvo deroghe previste dalle norme vigenti.

Art.57

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato all'esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale, o in assenza non prima delle 48 ore.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

Art.58

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati secondo la normativa vigente in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "materiale tossico" o "veleno" o simili.

Capo VII°

Gestione degli effluenti di allevamento

Art.60

Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime di comunicazione previsto dalla vigente normativa.
2. La gestione e l'utilizzo degli effluenti di allevamento sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art.61

Ulteriori limitazioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici deve inoltre avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e cautele:
 - a) l'effluente zootecnico dopo lo spargimento dovrà essere immediatamente interrato o comunque entro le 24 (ventiquattro) ore a mezzo aratura o pratica agronomica avente la medesima azione su terreno (es. zappatrice);
 - b) lo spargimento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare qualsiasi fenomeno inconvenienti igienici e sviluppo di odori verso le abitazioni;
 - c) non dovranno essere effettuati spargimenti nei mesi di Luglio, Agosto ed in periodi in cui si siano verificate intense precipitazioni;
 - d) negli altri periodi dell'anno le operazioni di spargimento degli effluenti da allevamento NON dovranno essere effettuate in particolari condizioni di caldo che favoriscano lo sviluppo di vapori e odori molesti e comunque nei mesi di giugno, settembre e ottobre, mai nell'intervallo orario compreso tra le 10:00 del mattino e le 17:00 del pomeriggio;
 - e) gli effluenti zootecnici devono essere privi di larve di mosca di qualsiasi specie ed in ogni caso non devono favorire l'eventuale sviluppo degli insetti adulti (ASS n°6 04.04.2008).
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è vietata nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica dei pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 300 ml. dal pozzo stesso.

3. Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto.

Capo VIII°

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art.62

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n° 226 e D. Lgs. n° 228 datati 18 maggio 2001 e s.m.i.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.).
2. La vendita diretta degli stessi al consumatore finale e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta dei prodotti agricoli al consumatore finale può essere effettuata:
 - presso la sede dell'impresa agricola in locali predisposti a tale scopo;
 - in superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola ed altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità;
 - in locali aperti al pubblico;
 - su aree pubbliche in forma itinerante o mediante l'utilizzo di un posteggio;

La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a. in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

4. La comunicazione di cui al comma 3, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
5. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 42 e seguenti della L.R. n. 29 del 05.12.2005 e s.m.i.

Art.63

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti, possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art.64

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;

- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati, sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo IX° Sanzioni

Art.65

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003, nr. 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 nr. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982 nr. 571.

Art.66

Sanzioni

1. le violazioni comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sanzioni fascia n. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25,00 a € 250,00

obblabile in via breve con € 50,00

- Sanzioni fascia n. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50,00 a € 300,00

obblabile in via breve con € 100,00

- Sanzioni fascia n. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75,00 a € 450,00

obblabile in via breve con € 150,00

Definizioni:

- **S.A.R.** – dalla violazione dei seguenti articoli consegue la **Sanzione Accessoria** dell'obbligo di **Ripristino** dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
- **N.S.** – **Nessuna Sanzione.**
- **T.A.C.** – **Trasferimento degli atti all'Autorità Competente.**

Articolo	Oggetto	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
1	Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	N.S.	
2	Il Servizio di Polizia Rurale	N.S.	
3	Espletamento del Servizio di Polizia rurale	N.S.	
4	Ordinanze del Sindaco	N.S.	
5	Pulizia dei terreni agricoli	2	S.A.R.
6	Divieto di ingresso nei fondi altrui	1	
7	Attività agricole ed esercizio venatorio	2	
8	Allevamento di selvaggina		T.A.C.
9	Pascolo degli animali	3	
10	Pascolo in ore notturne	2	

11	Obbligo di comunicazione da parte dei pastori	3	
12	Percorrenza di strade pubbliche con animali	3	S.A.R.
13	Spigolature, rastrellature. Raspollature	1	
14	Accensione di fuochi nei fondi	2	
15	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo e cautele in ambito ferroviario	2	
16	Cani a guardia di proprietà rurali	1	
17	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	1	
18	Trasporto di animali	2	
19	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali. Vaccinazione e profilassi degli animali domestici		T.A.C.
20	Smaltimento di animali morti		T.A.C.
21	Case rurali	2	S.A.R.
22	Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	2	S.A.R.
23	Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali	1	S.A.R.
24	Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	2	S.A.R.
25	Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	2	S.A.R.
26	Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare	2	S.A.R.
27	Divieto di attivazione di allevamenti	2	S.A.R.
28	Nuovi recinti per gli animali	2	S.A.R.
29	Depositi di foraggi ed insilati	1	S.A.R.
30	Distanze per fossi, canali ed alberi	2	S.A.R.
31	Gestione di fossi e canali privati	2	S.A.R.
32	Irrigazione	2	
33	Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	2	S.A.R.
34	Deflusso delle acque	2	S.A.R.
35	Scarico nei fossi	2	S.A.R.
36	Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	3	S.A.R.
37	Siepi ed alberi prospicienti le strade	1	S.A.R.
38	Strade private e vicinali	1	S.A.R.
39	Definizione di bosco	N.S.	
40	Modalità di gestione e salvaguardia del bosco	N.S.	
41	Definizione di boschetto	N.S.	
42	Definizione di siepe	N.S.	
43	Modalità di gestione di siepi e boschetti	2	S.A.R.
44	Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche	2	S.A.R.
45	Competenze ed obblighi nella difesa fitoiatrica	N.S.	
46	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	2	S.A.R.
47	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	3	
48	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati	3	
49	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	3	
50	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola	3	
51	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici	3	
52	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	3	
53	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	3	
54	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	3	
55	Distribuzione di esche avvelenate	2	
56	Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e	2	

	loro coadiuvanti in periodo di fioritura		
57	Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	2	
58	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	2	
59	Impiego di diserbanti	3	
60	Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	3	
61	Ulteriori limitazioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	3	
62	Vendita diretta di prodotti agricoli	3	
63	Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati	N.S.	
64	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati	3	

Art. 67

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 (novanta) giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento.

Art.68

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta prevista dall'art. 66, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione oppure, in caso di mancata contestazione immediata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art.69

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio Comunale competente con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio Comunale competente scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Responsabile del Servizio Comunale competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla Legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art.70

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a. sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
 - b. ripristino dello stato dei luoghi;

- c. rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art.71

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle concessione e/o dell'autorizzazione

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'art. 66 del presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 70 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, può avere una durata massima non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art.72

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di fascia 1 di cui al comma 1 dell'articolo 66 del presente Regolamento.

Capo X°

Entrata in vigore del Regolamento

Art.73

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale.
2. Tutte le disposizioni Regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Elenco Allegati

- *Allegato 1*: fac- simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico
(riferimento all'art. 9 comma 3)
- *Allegato 2*: fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato
(riferimento all'art. 9 comma 4)
- *Allegato 3*: fac-simile di stampato per la denuncia al Comune riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo (riferimento all'art. 11)
- *Allegato 4*: fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione del Comune all'estirpazione di siepi/boschetti
(riferimento all'art. 43 comma 5)
- *Allegato 5*: scala di Beaufort
(riferimento art. 47, comma 1)
- *Allegato 6*: irrogazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti – distanze
(riferimento art. 49 e art. 50)

ALLEGATO 1) – riferimento all'art. 9 comma 3

**ALL'ILL.MO SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33077 – SACILE (PN)**

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 9 comma 3; richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

_____ in qualità di proprietario e/o di _____

_____ del bestiame costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

chiede al Signor Sindaco del Comune di Sacile l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali sui terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

a decorrere dalla data del _____ e sino alla data del _____

_____ li _____

Firma _____

ALLEGATO 2) – riferimento all'art. 9 comma 4

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 9 comma 4; autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
_____ in qualità di proprietario e/o di

conduttore di terreni agricoli in Comune di Sacile contraddistinti al:

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

AUTORIZZA

con la presente il Signor _____ nato a _____
il _____ e residente a _____

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

chiede al Signor Sindaco del Comune di Sacile l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali sui terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

a decorrere dalla data del _____ e sino alla data del _____

lì _____

Firma _____

ALLEGATO 3) – riferimento all’art. 11

**ALL’ILL.MO SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33077 – SACILE (PN)**

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 11; denuncia per il pascolo su terreni posti in Comune di Sacile.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

_____ in qualità di proprietario e/o di _____

_____ del bestiame costituito dai seguenti animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

denuncia al Signor Sindaco del Comune di Sacile che dal giorno _____ al giorno _____ attraverserà il territorio Comunale per il pascolo dei sopraelencati animali, sui terreni come da allegata autorizzazione

lì _____

Firma _____

ALLEGATO 4) – riferimento all'art. 43 comma 5

**ALL'ILL.MO SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33077 – SACILE (PN)**

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 43 comma 5; comunicazione per l'estirpazione di siepi/boschetti.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____

in qualità di proprietario – conduttore – persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni agricoli in Comune di _____ contraddistinti al:

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

Foglio _____ Mappale _____

comunica al Signor Sindaco del Comune di Sacile la volontà di procedere all'estirpazione della siepe campestre / zona boscata

posta sui terreni sopra indicati.

A tal fine dichiara che:

- la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____

- la siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una larghezza media di metri _____, per un totale di metri quadrati _____;

- l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 8 aprile 1982, nr. 22, Legge Regionale 12 novembre 1997, nr. 34 e successive modifiche ed integrazioni (classificazione di bosco).

_____ lì _____

Firma _____

ALLEGATO 5) - scala di Beaufort (riferimento art. 47, comma 1)

Scala Beaufort (Velocità del vento ad una distanza di 10 m) su terreno piatto)

Grado velocità (Km/h)

Tipo di vento (nodi)

Caratteri velocità (m/s)

0 0 – 1 calma 0 – 1 il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio. < 0.3

1 1 – 5 bava di vento 1 – 3 il vento devia il fumo; increspature dell'acqua. 0.3 – 1.5

2 6 – 11 brezza leggera 4 – 6 le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti. 1.6 – 3 .3

3 12 – **19 brezza 7 – 10**

foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi

1.4 – 5.4

4 20 – **28 brezza vivace 11 – 16**

Il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati piccole onde che diventano più lunghe.

1.5 – 7.9

5 29 – **38 brezza tesa 17 – 21**

Oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.

8 – 10.7

6 39 – **49 vento fresco 22 - 27**

Grandi rami agitati, sibili tra fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.

10.8 – 13.8

7 50 – **61 vento forte 28 – 33**

Interi alberi agitati, difficoltà e camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.

13.9 – 17.1

8 62 – **74 burrasca moderata**

34 – 40

Rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbine di spruzzi.

17.2 – 20.7

9 75 – **88 burrasca forte 41 – 47**

Camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di spume e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.

20.8 – 24.4

10 89 – **102 tempesta 48 – 55**

Rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste e pennacchio.

24.5 – 28.4

11 103 – **117 fortunale 56 – 63**

Raro, gravissime devastazioni; orme enormi e alte, che possono nascondere navi di merdia stazza; ridotta visibilità.

28.5 – 32.6

12 **oltre 118 uragano 64+**

Distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono la visibilità.

32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in Km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico Francis Beaufort (Navam 1774 – 1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 Kn = 1.852 Km/h

1Kn (UK) = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min.= 1.9685 m/s

Allegato 6) Irrogazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti – distanze (riferimento art. 49 e art. 50)

Irrorazione con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in zone non rurali.

Distanze colture e attrezzature

Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine)

Fascia cautela irrorabile con limitazione (m dalla fascia di rispetto)

1. Irroratrice meccanica a barre 5 5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore 5 5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico) 5 10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo 5 20
5. Irroratrice dotata di pannello di recupero 5

Impianto d'alto fusto, vivai

1. Irroratrice con diffusore a cannone 5 40

Colture erbacee

1. Barra meccanica classica 5
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria 2
3. Barra con manica d'aria 2

Altre colture

1. atomizzatore a spalla 2 3
2. Zaino a spalla 2 3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi) 1

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in direzione dei confini.